

# BONUS AUTONOMI 200/350 EURO. AL VIA LE DOMANDE PER RICHIEDERLO

*Posted on 27 Settembre 2022*



**Categories:** [PATRONATO INAPA](#), [News](#), [Servizi alla Persona](#), [Norme e provvedimenti](#)



È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre u.s., in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33 del **D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti)**, il **decreto Interministeriale 19 agosto 2022**, che pone la disciplina di dettaglio per il riconoscimento dell'indennità *una tantum* di **200 euro** in favore di lavoratori autonomi e professionisti (misura di sostegno al loro potere di acquisto a fronte di crisi energetica e caro prezzi), individuando i soggetti beneficiari, i requisiti, la misura, la modalità di presentazione della domanda, nonché la dotazione finanziaria e il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse stanziare.

Il **D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti-ter)**, all'art. 20 prevede, inoltre, che tale indennità *una tantum* venga **incrementata di ulteriori 150 euro** a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Infine, con **Circolare n. 103 del 26 settembre u.s.**, l'INPS ha fornito le attese istruzioni amministrative.

In estrema sintesi, possono beneficiare dell'indennità i soggetti **lavoratori autonomi** e **professionisti** iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, nonché i **professionisti** iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996).

L'importo dell'indennità *una tantum* è pari a **200 euro** per i lavoratori che nell'anno d'imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro; l'indennità è **incrementata di 150 euro** in favore dei lavoratori interessati che, sempre nell'anno 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Sono state esplicitate le modalità di calcolo di detto reddito complessivo.

I requisiti di cui i lavoratori interessati debbono essere in possesso sono:

- aver percepito un **reddito complessivo**, nel periodo d'imposta 2021, non superiore a **35.000 euro** (che, per quanto detto, scende a **20.000 euro** per avere diritto all'importo nella misura maggiorata di complessivi 350 euro);
- essere già iscritti alla **gestione autonoma** con posizione attiva al 18 maggio 2022;
- essere titolari di **partita IVA attiva con attività lavorativa avviata** al 18 maggio 2022 (precisa l'INPS che, per coadiuvanti / coadiutori, tale verifica sia effettuata sul titolare d'impresa, mentre

per soci di società / componenti di studi associati, su società / studio associato);

- aver eseguito entro il 18 maggio 2022 **almeno un versamento**, totale o parziale, per la **contribuzione dovuta** alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, **con competenza a decorrere dall'anno 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022** (tranne che per coloro per cui non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022). Per gli iscritti alle gestioni speciali dell'AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito viene verificato sulla posizione del titolare;
- **non essere titolare di trattamenti pensionistici** diretti al 18 maggio 2022;
- **non essere percettore** del medesimo *bonus* in qualità di lavoratore dipendente, pensionato e altra categoria prevista (artt. 31 e 32, D.L. 50/2022).

Al fine di ricevere l'indennità, i beneficiari sono tenuti a **presentare domanda** all'INPS, ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti, i quali ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, e provvedono all'erogazione, la quale avviene in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

NB: nel caso in cui il lavoratore sia **contemporaneamente** iscritto a una delle gestioni previdenziali dell'INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda di accesso all'indennità *una tantum* dovrà essere presentata **esclusivamente all'INPS**.

La domanda deve essere corredata dalla **dichiarazione** del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità, riguardo al possesso dei requisiti richiesti.

L'indennità *una tantum* **non costituisce reddito ai fini fiscali**, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 917/1986; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.

Info: 05753141 - [info@artigianiarezzo.it](mailto:info@artigianiarezzo.it)

